

IPSOA Quotidiano

L'EDITORIALE DI LUCA FAILLA - 26 GENNAIO 2019 ORE 06:00

La somministrazione di lavoro regolare è equiparabile al caporalato? La verità nella legge di Bilancio

di Luca Failla - Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari)

E' meritorio l'intento della legge di Bilancio 2019 che interviene sulle sacche di illegalità che interessano il lavoro o perché non dichiarato (lavoro nero), oppure perché sintomo di sfruttamento di manodopera straniera. Vanno in questa direzione, infatti, l'aumento delle sanzioni previste per il lavoro nero e il potenziamento dell'attività dell'Ispettorato del lavoro. Inoltre, è da accogliere con altrettanto favore il decreto sicurezza, che contiene una misura che agevola il lavoro regolare degli stranieri in Italia. L'azione del Governo dovrebbe concentrarsi prioritariamente su questi ambiti...

Chi di noi non è rimasto stupito quando nel novembre 2018 il Ministro del lavoro ha assimilato al **caporalato** la **somministrazione di lavoro**. Fattispecie quest'ultima perfettamente legale soggetta a specifica autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro.

Tipologia contrattuale che, tra l'altro, ha ricevuto una drastica riduzione dall'approvazione e definitiva entrata in vigore del **Decreto Dignità**, stando ai dati diffusi anche da Assolavoro nel mese di dicembre 2018. In coincidenza tra l'altro con il rinnovo del **CCNL delle Agenzie per il lavoro** sottoscritto in data 21 dicembre 2018.

Mentre, ben altra cosa è il caporalato o l'**intermediazione illecita di mano d'opera**, ipotesi di reato punita severamente - come è giusto che sia - dal nostro ordinamento giuridico, con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato ovvero con la reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Fattispecie che nulla ha a che vedere con la somministrazione di lavoro - attività lecita e legale che, da oltre venti anni - e già dalla legge Treu dove si chiamava lavoro interinale e poi dalla legge Biagi, D.Lgs. 276/2003 - prevede l'assunzione e legittima fornitura di personale da un datore di lavoro - l'Agenzia di somministrazione - ad altro datore di lavoro - l'utilizzatore.

Il reato prevede tra l'altro, quali possibili **indici di sfruttamento** del lavoro, la ricorrenza di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la sistematica corresponsione ai lavoratori di una **retribuzione** di importo "palesamente" difforme rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva o, comunque, sproporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato (violando, così, anche la costituzione);
- b) la sistematica violazione della normativa relativa all'**orario di lavoro**, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la violazione della normativa in materia di **sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro** da cui derivi l'esposizione del lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- d) l'assoggettamento dei lavoratori a **condizioni di lavoro**, metodi di sorveglianza, o situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono poi, aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il **numero di lavoratori** reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a **situazioni di grave pericolo**, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Forse si dimentica che nella maggior parte dei casi il personale somministrato viene poi stabilizzato dall'utilizzatore. Ma forse questo è stato dimenticato se si guarda proprio agli effetti che ha avuto il Decreto Dignità il quale ha di fatto ridotto consistentemente spazi e margini alla somministrazione (ed anche al contratto a termine) a **danno di aziende e lavoratori** con l'obiettivo – a quanto pare ormai dichiarato – di colpire una forma di contratto flessibile di grande rilevanza pratica dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, ma falsamente percepita come una forma di caporalato senza peraltro tenere conto di quanti lavoratori sono interessati da questi contratti più che regolari quasi 500.000 lavoratori di cui circa 40.000 assunti a tempo indeterminato dalle stesse Agenzie per il lavoro.

Non bisogna dimenticare che la somministrazione – regolare – di lavoro è una **attività di impresa** tutelata dall'art. 41 Cost e da una direttiva Europea (la n. 104/2008) che intende favorire negli Stati questa forma assolutamente legittima di contratto flessibile che ha contribuito negli ultimi 20 anni allo sviluppo di un settore molto importante del mercato del lavoro. Settore che purtroppo è stato fortemente intaccato dall'approvazione del D.L. n. 87/2018 (decreto Dignità).

Quando in realtà sarebbe stato preferibile intervenire sul mercato illegale della intermediazione di manodopera, ancora molto diffuso in molte parti del nostro paese.

Questo apparirebbe oggi – fortunatamente – l'intento della **legge di Bilancio 2019** (legge n. 145/2018 in vigore dal 1° gennaio 2019) e dei provvedimenti ad essa collegati, i quali prevedono alcuni interventi sulle **sacche di illegalità** che interessano il lavoro o perché non dichiarato (lavoro nero) oppure perché sintomo di sfruttamento di manodopera straniera.

E' solo su questi ambiti che avrebbe dovuto concentrarsi prioritariamente l'azione del Governo,

evitando di assimilare il mercato legale della somministrazione di lavoro attraverso le Agenzie per il lavoro legittimamente autorizzate, alle sacche di illegalità che interessano in modo ancora pervasivo e non tracciabile il nostro mercato del lavoro.

Chi scrive non può che valutare positivamente, allora due delle novità dell'ultimo periodo. La prima in vigore con la definitiva approvazione della legge di Bilancio e la seconda già in vigore da ottobre e confermata poi nel mese di dicembre con la conversione in legge del decreto sicurezza.

Dalla legge di Bilancio 2019 arriva infatti un **aumento delle sanzioni** previste per il **lavoro nero** e il potenziamento dell'attività dell'Ispettorato del lavoro (art. 1, comma 445).

Dal **Decreto Sicurezza** (D.L. n. 113/2018), invece, una misura di agevolazione del **lavoro straniero regolare** mediante la modifica diretta – in coerenza con il reato di intermediazione illecita di manodopera sopra ricordato – di una norma del TU immigrazione dedicata ai permessi di soggiorno per lavoro (art. 22, c. 12quater-12sexies)). Lo straniero che cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro che lo abbia occupato in nero ottiene uno speciale e temporaneo permesso di soggiorno che consente l'attività lavorativa e che alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.